

Come si applica il redditometro alle coppie di fatto?

written by Paolo Remer | 08/06/2022



L'Agenzia delle Entrate deve tenere conto del contributo economico dato dal convivente alla produzione dei redditi ed al sostenimento delle spese familiari.

Se non sei sposato, ma convivi stabilmente con un compagno o una compagna, ti interesserà molto sapere come si applica il redditometro alle coppie di fatto. Il redditometro è una delle armi più potenti a disposizione del Fisco: grazie ad alcuni indicatori che rivelano la capacità contributiva di un soggetto, fa emergere facilmente la sproporzione tra i redditi dichiarati e le spese fatte, i beni posseduti ed il tenore di vita sostenuto.

Ma stavolta la pura matematica dei coefficienti non basta. Oggi, i nuclei familiari non sono più soltanto quelli tradizionali, con i coniugi uniti in matrimonio, i loro figli ed eventuali altri familiari a carico: esistono anche le famiglie di fatto. Anch'esse sono considerate contribuenti a tutti gli effetti, e ciò deve avvenire senza alcuna differenziazione di trattamento fiscale: le disparità di trattamento rispetto alla famiglia che un tempo veniva chiamata "legittima" sarebbero inammissibili.

La giurisprudenza più recente ha preso atto dei mutamenti sociali intervenuti e, nella nozione di famiglia rilevante ai fini tributari, adesso contempla anche

l'apporto economico che può essere fornito dai suoi vari membri: tra questi sono sicuramente compresi i conviventi che, visto il legame affettivo instaurato, spesso forniscono una solidarietà tangibile ed un sostegno finanziario reciproco.

Tutto questo significa, in concreto, che le spese sostenute nel corso del tempo possono essere giustificate anche attraverso la prova delle sovvenzioni ed elargizioni fornite dal partner. Così il redditometro per le coppie di fatto può essere "smontato", come ha affermato una nuova ordinanza della Corte di Cassazione [1], in una vicenda in cui una donna aveva acquistato una grossa motocicletta grazie ai soldi del suo compagno e che altrimenti, con i suoi redditi, non avrebbe potuto permettersi. L'essenziale è che le somme date e ricevute - in regalo, in prestito o a qualsiasi altro titolo - abbiano una prova documentale, perché altrimenti opera la presunzione a favore del Fisco.

Redditometro: cos'è e come funziona?

Il [redditometro](#) è uno strumento di accertamento dei redditi che confronta i beni acquistati e le spese sostenute con le correlative entrate dichiarate nel medesimo periodo. Se dal raffronto emerge uno scostamento maggiore del 20% per almeno due annualità, il Fisco chiede al soggetto interessato: come ti sei procurato il denaro necessario per fronteggiare quelle spese?

Il redditometro funziona in base ad alcuni elementi che vengono considerati come indici rivelatori di capacità contributiva: si tratta del possesso di determinati beni e cespiti, come le autovetture di lusso o di grossa cilindrata, le imbarcazioni da diporto e le seconde case. Nel calcolo rientrano anche gli incrementi registrati nella sfera patrimoniale, come gli acquisti di immobili o le partecipazioni societarie.

Redditometro: come difendersi?

Il metodo di accertamento fiscale mediante redditometro è definito dalla legge [2] «sintetico», perché - a differenza del consueto metodo analitico, che considera in dettaglio tutte le risultanze contabili per arrivare al totale - qui la determinazione dei redditi viene operata con un calcolo induttivo e presuntivo, basato su parametri stabiliti in appositi decreti emanati dal ministero dell'Economia e Finanze e periodicamente aggiornati.

Il contribuente può difendersi dal redditometro dimostrando che il maggior reddito calcolato dall’Agenzia delle Entrate deriva, in realtà, da redditi non imponibili, già tassati alla fonte o esenti (ad esempio: vincite al gioco, eredità, risarcimenti di danni), oppure da proventi forniti da altri soggetti, come i genitori che hanno fornito al figlio la provvista economica necessaria per acquistare un’abitazione o un’autovettura. Per approfondire questi aspetti leggi “[Come evitare i controlli del redditometro](#)”.

C’è da dire che attualmente l’applicazione del redditometro è di fatto “congelata” da alcuni anni, in attesa dell’arrivo del prossimo decreto ministeriale, che dovrebbe avere anche efficacia retroattiva per le ultime annualità d’imposta ancora aperte e soggette all’accertamento.

Redditometro e coppie di fatto

In presenza di una [coppia di fatto](#), formata da due conviventi stabili e registrata presso il Comune di residenza, l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui viene messa a conoscenza della convivenza, dovrebbe ricalcolare il redditometro totale tenendo conto dell’ulteriore persona che risulta componente del nucleo familiare, in modo da considerare la sua incidenza sui redditi e sulle spese.

A tal fine è molto utile ed opportuno rappresentare tali circostanze al momento del contraddittorio preventivo, cioè quando l’Agenzia – prima di emettere l’avviso di accertamento – richiede al contribuente, con un questionario o invitandolo presso i propri uffici, chiarimenti sulle spese sostenute e sui proventi finanziari necessari per fronteggiarle. Ad esempio, è possibile documentare la convivenza di fatto della coppia con le risultanze dell’anagrafe che dimostrano la residenza comune, e a quel punto le fonti reddituali del compagno, o compagna, dovranno rientrare nel calcolo di raffronto tra redditi e spese.

Ai fini tributari, la giurisprudenza [3] ritiene che per «famiglia» deve intendersi, al di là della famiglia fiscale registrata come tale in Anagrafe Tributaria, «ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni o consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo». Anche l’Agenzia delle Entrate [4] riconosce che, ai fini dell’applicazione del redditometro, deve tenersi conto – per quanto possibile – della famiglia anagrafica, in modo da comprendere nel reddito complessivo anche quello prodotto dai conviventi di fatto, e non solo dal singolo contribuente accertato o dalla sua

famiglia fiscale in senso stretto.

La nuova pronuncia della Corte di Cassazione che abbiamo menzionato all'inizio [1] chiude il cerchio dell'evoluzione giurisprudenziale finora compiuta, quando afferma che l'esclusione del «convivente *more uxorio*» dai calcoli del redditometro è irragionevole se non tiene conto dei proventi forniti dal compagno «sovvenzionante» i bisogni economici del partner, e che dunque - come in quel caso è stato dimostrato con prove documentali - aveva fornito la provvista economica necessaria per finanziare i suoi acquisti e le sue spese.